

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Per la sede operativa di Lecco – Corso Matteotti, 3

tra

Provincia di Lecco

e

**Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia**

L'anno 2011 il giorno ____ del mese di _____ presso gli uffici della Provincia di Lecco –
Piazza Lega Lombarda, 4 – Lecco

Tra

la Provincia di Lecco C.F. 92013170136, rappresentata dalla Dott.ssa Clotilde Zucchetti
Dirigente del Settore Cultura, Servizi alla Persona, residente per la sua funzione presso la
sede provinciale di Lecco Piazza Lega Lombarda, 4, autorizzata alla stipula con delibera
della Giunta Provinciale n. ____ del _____;

e

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia C.F. 80113590154, rappresentato dalla
Dott.ssa Flavia Croce, residente per la sua funzione presso la sede del predetto Centro in
via Giovanni Sfagliardi, 1 - 20152 Milano, autorizzata alla stipula con nota del Dipartimento
Giustizia Minorile n. ____ del _____;

premesso

CHE con nota del 13/01/2011 Prot. 000066 il Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni di Milano (USSM) chiedeva di valutare la possibilità di disporre di una sede
operativa a Lecco;

CHE la Regione Lombardia – recependo lo spirito del Nuovo Codice di Procedura Penale
Minorenni – D.P.R. 448/88 – ha emanato diverse circolari (ultima la n. 37/07) che
coinvolgono nella presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale i Servizi
sociali dell'Ente Locale;

CHE in quest'ottica di integrazione tra le attività di operatori appartenenti ad Enti diversi, si
colloca anche la DGR 9502 del 27/5/2009;

CHE poter disporre di una sede operativa presso la Provincia di Lecco può consentire una
più agevole attuazione degli interventi di servizio sociale previsti dal D.P.R. citato, a
vantaggio anche dei soggetti residenti nelle Province di Lecco, Sondrio e Monza-Brianza
(per questi ultimi la collocazione degli interventi a Lecco verrebbe concordata con gli
interessati);

CHE la disponibilità di una sede operativa a Lecco potrà consentire una più proficua e immediata collaborazione coi Servizi Sociali di quei territori per i minori di cui si occupa l'USSM, ma anche per i soggetti denunciati a piede libero, la cui presa in carico viene attribuita, dalla circolare sopra citata, ai Servizi Sociali dell'Ente Locale coi quali si potranno valutare forme diverse di collaborazione;

CHE la collaborazione tra Servizio del Ministero e Servizi territoriali potrebbe riguardare ogni fase degli interventi rivolti ai minori: quella conoscitiva, orientata a valorizzare risorse e limiti personali e familiari del minore, e quella progettuale che può concludersi con la dichiarazione di estinzione degli effetti penali del reato da parte del Tribunale per i Minorenni;

CHE è necessario disporre, ad uso esclusivo, di un locale adibito ai colloqui con i minori e con le loro famiglie, nonché alle riunioni di équipe con gli operatori dei Servizi pubblici e privati coinvolti.

Tutto ciò premesso

Tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Le premesse sono parte integranti del contratto

ART. 1 – OGGETTO

La Provincia di Lecco, come sopra rappresentata, in seguito semplicemente "concedente", concede in comodato d'uso gratuito ed esclusivo al Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, come sopra rappresentato, in seguito chiamato semplicemente "concessionario" per il seguente utilizzo: sede operativa dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano

CHE ACCETTA

il seguente locale, identificato nella planimetria allegata, presente nello stabile sito in Corso Matteotti, 3 a Lecco - IV piano scala E:

- N.1 ufficio posto al 4° piano dell'edificio, dotato di una scrivania, di un armadio e di un PC con collegamento ad Internet, monitor e stampante, collegamento telefonico e fax;

Il rapporto giuridico che viene ad instaurarsi è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1803-1812 c.c., nonché dalle specifiche clausole che le parti col presente atto liberamente convengono e senza alcuna riserva accettano.

In particolare, il concedente può rientrare in possesso del locale concesso per esigenze istituzionali con preavviso di sei mesi.

ART. 2 – DURATA

Il locale di cui all'art. 1 viene concesso nello stato in cui si trova per l'espletamento delle funzioni relative all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni ed alle collaborazioni interistituzionali con i Servizi della Provincia di Lecco, sino al 31/12/2014.

L'accordo è rinnovabile, su richiesta del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, per un ulteriore triennio. Tale richiesta dovrà essere notificata alla Provincia di Lecco, almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto medesimo.

Le parti, di comune accordo, potranno addivenire alla modifica o all'integrazione degli articoli del presente contratto laddove si ravvisi la necessità di una migliore definizione dei rapporti contrattuali.

ART. 3 – SOPRALLUOGHI

È consentito ai funzionari provinciali effettuare sopralluoghi presso il locale, per verificarne l'utilizzo; a tale scopo una copia della chiave della porta dovrà essere a disposizione della Dirigente del Settore Cultura, Servizi alla Persona della Provincia di Lecco.

Il concedente, in caso di inadempimento, potrà richiedere la restituzione del locale.

ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il concessionario si impegna a mantenere integro il locale concesso e gli arredi in esso collocati.

Le manutenzioni del locale e le spese di funzionamento sono a carico della Provincia di Lecco.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE NORME DELLE MISURE DI SICUREZZA

Al momento della consegna del locale il concessionario assume la responsabilità di custode dei beni e si impegna alla restituzione degli stessi, alla scadenza del contratto.

Il concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, comunque connessa all'attività esercitata nel locale di cui trattasi dai propri dipendenti e/o incaricati.

ART. 6 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra il concessionario e il concedente circa l'esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Lecco.

Il concessionario si impegna alla registrazione del presente atto a proprie spese, in caso d'uso.

ART. 7 – RICHIAMI

Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni di legge, norme e consuetudini vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Centro per la Giustizia Minorile
per la Lombardia

Il Dirigente
Dott.ssa Flavia Croce

La Provincia di Lecco
Settore Cultura e Servizi alla Persona

Il Dirigente
Dott.ssa Clotilde Zucchetti